



*Esame degli atti del Governo n. 132 - 133 – 134*  
Regolamenti concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale,  
organizzativo e didattico dei Licei, sul riordino degli Istituti tecnici  
e degli Istituti professionali

Audizione VII Commissione Senato della Repubblica  
**Intervento Associazione Italiana Genitori – A.Ge. onlus**

Intervenendo, sia pur brevemente, in questa sede parlamentare, ringraziamo il Presidente, senatore Possa e ciascuno di voi per l'invito e l'ascolto che presterete: il dibattito sul riordino della scuola secondaria giunge a conclusione, in tempi ristretti, anche se aperto nel Paese da lungo tempo: avremmo auspicato che lo slittamento dei tempi fosse occasione di maggiore approfondimento.

Non si può non convenire circa la necessità di un riordino della scuola secondaria, soprattutto in riferimento alla proliferazione di indirizzi negli istituti tecnici e professionali, concordando, altresì, che l'alleggerimento dei percorsi (giunti, in alcune sperimentazioni, ad un carico eccessivo di ore di lezione sugli studenti) non può e non deve essere inteso come un impoverimento o una sola semplificazione, ma come un'occasione per rilanciare l'intero sistema scolastico nazionale, in una progettualità ampia, in un sistema-Paese che veda nell'educazione, nell'istruzione e nella cultura lo snodo fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica.

La rivisitazione della scuola secondaria è, altresì, fortemente stimolata dagli scenari della globalizzazione e dalle indicazioni e dai traguardi che l'Unione europea propone in termini di conoscenze, abilità e competenze. A tal proposito suggeriamo che, nei tre testi oggi sottoposti ad esame, la dicitura "conoscenze, abilità e competenze" sia usata in modo omogeneo negli articoli che definiscono l'identità rispettivamente dei licei, degli istituti tecnici e professionali<sup>1</sup>. Un maggiore approfondimento sulla questione consentirebbe più integrazione fra le due logiche che sono compresenti nei testi, cioè quella proveniente dalla L. 53/2003 e quella della L. 40/2007.

Il riferimento all'Europa, inoltre, sostiene la valorizzazione degli Istituti tecnici e professionali, già presente nei testi in esame, caratterizzati da una specifica identità e dignità.

<sup>1</sup> Cfr. *Raccomandazione Parlamento europeo del 23 aprile 2008*: "**conoscenze**", risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; "**abilità**" indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); "**competenze**", cioè comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.



Concordando sull'opportunità di riferirsi al D.Lvo. 226 del 2005, soprattutto l'articolo 1, riteniamo importante che i presenti regolamenti ne riportino integralmente alcune parti significative, anche per la chiarezza nelle definizioni e per l'ampio dibattito che lo precedette: fra queste, segnaliamo l'affermazione per la quale *"Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale"*, ma, soprattutto, il riferimento alle finalità educative ed al quadro pedagogico del sistema, a nostro parere insufficientemente espressi nei provvedimenti oggi in esame.

Auspiciando, dunque, un rafforzamento dell'anima, dello "spirito pedagogico" di questo riordino delle secondarie, evidenziamo che persino la parola "educazione" e la disciplina "pedagogia" sono assenti nei testi in oggetto. Persino nel liceo delle scienze umane la curvatura è solo psicologica, e sarebbe opportuno esplicitare se vi vengono insegnate la pedagogia, la sociologia, le scienze dell'educazione.

Ci pare, dunque, opportuno definire che nei licei, nell'istruzione tecnica e professionale si perseguono *"la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea"*<sup>2</sup>, e che *"i percorsi...nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione... si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese"*<sup>3</sup>.

Dobbiamo, nel contempo, notare che, mentre il D.Lvo 226 evidenziava la necessità di **padroneggiare una lingua europea aggiuntiva all'italiano e all'inglese**, tale necessità pare, nei testi oggi in esame, essere residuale, secondaria: e ciò sarebbe una limitazione, soprattutto alla luce della sempre maggiore mobilità in Europa, degli scambi sempre più frequenti, delle sfide che si presentano ai nostri figli.

L'educazione dei giovani alla convivenza civile e all'esercizio della responsabilità personale necessita, inoltre, di una **forte valorizzazione delle attività e insegnamenti relativi a "Cittadinanza e costituzione"**, **non escludendone una valorizzazione in termini disciplinari, e certamente attraverso una maggiore consistenza dell'insegnamento del diritto in più percorsi.**

È pienamente **condiviso l'ancoraggio dei provvedimenti all'autonomia delle istituzioni scolastiche**, solennemente sancita dalla L. 59/1997 e dal DPR 275/99: auspichiamo che gli ampi margini di autonomia e flessibilità riconosciuti alle istituzioni scolastiche facilitino progettualità, incontri con offerte di qualità presenti nel territorio, effettiva valutazione degli istituti, senza aprire ad ulteriori moltiplicazioni ed eccessive differenziazioni degli indirizzi.

<sup>2</sup> D.L.vo n. 266/2005, art. 1.3

<sup>3</sup> D.L.vo n. 266/2005, art. 1.5



Poiché l'autonomia è frutto di una comunità scolastica viva, di relazioni significative al suo interno e nel territorio, ci pare doveroso che i testi in esame quest'oggi non si limitino solo a sfiorare per citazione le norme, ma che possano esplicitamente **riportare all'articolo 10, comma 4 dei Licei e all'art. 5 comma 3 dei Tecnici e dei Professionali l'incipit del DPR 275/99**: *“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”*. Dobbiamo, invece, segnalare che, purtroppo, negli Istituti Tecnici e Professionali la quota di autonomia (20%, 30%...) viene giustificata solo “per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni” (art. 5): eppure il Decreto 275/99 (art. 4) fonda l'autonomia didattica sul *“rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie”*. Inoltre la legge di riforma 53/2003 (art. 1) sancisce il fine di *“favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori”*.

La valorizzazione dell'autonomia degli istituti scolastici rende, a nostro parere, anche superflui ed eccessivamente prescrittivi l'istituzione del *Comitato scientifico* nei licei (art. 10.2b), la costituzione di un *“ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori”* negli istituti tecnici (art. 4.3), o di un *“comitato tecnico-scientifico”* negli Istituti professionali (art. 5.3c).

Sarà necessario, contestualmente, **accompagnare l'autonomia con dotazioni che assicurino l'ampliamento dell'offerta formativa**, rispondendo alla domanda delle famiglie e degli studenti. In altre parole, non possiamo intendere l'autonomia come un solo trasferimento di oneri e di responsabilità ai livelli locali e alle istituzioni scolastiche, in assenza di investimenti nella formazione di dirigenti, docenti e genitori (cui si fa riferimento solo agli art. 13.12 del Regolamento sui Licei, 8.4 del Regolamento sugli Istituti Tecnici, 8.5 del Regolamento sugli Istituti Professionali, peraltro in modo residuale, e non omogeneo fra i diversi regolamenti).

**Le molte opportunità positive che si delineano nei Regolamenti** (fra queste, l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, oppure nuovi insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa), **potrebbero essere completamente vanificate senza adeguati investimenti economici**.

Il frequentissimo riferimento ai *“limiti di contingente organico assegnato”* (persino due volte nello stesso capoverso, all'art. 6.2 del Regolamento sui Licei!), o all'impossibilità di *“nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* (ricordata più di dieci volte nei testi in esame) impone la necessità di politiche di snellimento, razionalizzazione e risparmio collegate ad un intelligente riutilizzo e reimpiego delle risorse in termini di investimento e di rilancio.

Nessun cambiamento, in un sistema complesso come la scuola, è rapido e indolore, e richiede soprattutto di modificare mentalità e procedure. Per ogni cambio, anche quando finalizzato ad un risparmio (e come cittadini comprendiamo e ci facciamo



carico dei gravi problemi del debito pubblico), bisogna innovare ed investire, così che il risparmio sia in seguito effettivamente possibile.

Il perfezionamento e il consistente contestuale finanziamento della L 440/97 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) sono, a nostro parere, condizione ineludibile per il riordino delle secondarie e per il completamento "locale" dei curricula.

Il riferimento al D.Lvo 226 del 2005<sup>4</sup> ci offre, inoltre, uno spunto per una ulteriore sottolineatura. Da genitori, vorremmo ricordare, ancora una volta, **la drammatica realtà della dispersione e della mortalità scolastica**. Riteniamo che, in questa sede, una risposta efficace possa venire da una maggiore definizione di "saperi comuni" fra le diverse tipologie di scuola (licei, istituti tecnici e istituti professionali), così da favorire l'inserimento esplicito, nei percorsi delle secondarie, di **attività di riorientamento e l'organizzazione dei passaggi da un percorso all'altro**.

A conclusione, nella consapevolezza del fatto che ogni riordino del sistema scolastico richiede **tempi adeguati per l'organizzazione, la revisione delle procedure, la formazione e l'informazione**, auspichiamo che, contestualmente all'approvazione dei regolamenti **sia avviato un percorso, insieme alle associazioni dei genitori, per l'informazione e l'orientamento dei giovani e dei genitori**, in tempi rapidissimi. Esprimiamo, inoltre, **forte preoccupazione, e quindi contrarietà, circa il passaggio al nuovo ordinamento anche per le seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011**.

Roma, 11 novembre 2009

Associazione Italiana Genitori  
Il Presidente nazionale  
*dr. Davide Guarneri*

<sup>4</sup> Articolo 1.7 "Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, **la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa**. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta".